



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI  
AUTORIZZAZIONE**

***n. 18 DEL 19-02-2016***

Oggetto: Sospensione ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'attività di smaltimento dei rifiuti nell'impianto Formica Ambiente spa sito in Brindisi alla c.da Formica.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

### Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA della Regione Puglia n. 348 del 05/06/2008, a seguito di istanza del 09/01/07 della Società Formica Ambiente S.r.l. veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società in questione relativamente agli impianti "*piattaforma polifunzionale per il trattamento ed il recupero di rifiuti pericolosi*" e "*discarica di rifiuti non pericolosi*", ubicati nel Comune di Brindisi in C.da Formica;
- con successiva Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 4 del 23/01/2014, a seguito di istanza del 18/12/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società e contestualmente riesaminato ed aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo per l'impianto sito in Brindisi in c.da Formica, con codice attività IPPC 5.1 e 5.4;
- con nota prot. 37834 del 21/07/2015, a seguito dell'acquisizione dei rapporti di prova relativi ai controlli sulla falda effettuati dall'ARPA Puglia – DAP di Brindisi, i cui campioni sono stati prelevati nel marzo e nell'aprile 2015 presso l'impianto di discarica Formica Ambiente, dai quali si rilevava il superamento delle CSC per le acque sotterranee, così come stabilite dalla Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha adottato l'ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con la quale si ordinava alla società Formica Ambiente s.r.l., in qualità di Gestore nonché di proprietario della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Brindisi alla c.da Formica, di attuare tutte le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti rilevate nelle acque di falda, ed in particolare alcune attività puntualmente elencate nella stessa;
- con propria nota prot. 93/15 del 31/07/2015, acquisita al prot. 41531 del 17/08/2015 dell'Ente il Gestore ha comunicato che avrebbe impugnato l'Ordinanza, ma che avrebbe comunque svolto le attività prescritte per chiarire lo stato della falda nell'area in questione;
- con successiva nota prot. 94/15 del 04/08/2015 la società Formica Ambiente ha trasmesso un piano di prospezioni geofisiche che, secondo quanto prescritto al punto 6 dell'ordinanza, doveva essere finalizzato alla verifica dell'integrità fisica dei teli in HDPE e ad individuare possibili perdite di percolato su tutti i lotti della discarica;
- su tale piano di prospezioni geofisiche si sono espressi l'Ufficio scrivente con nota prot. 42991 del 02/09/2015 e l'Arpa Puglia con nota prot. 47852 del 01/09/2015, impartendo alcune prescrizioni da ottemperare in sede di esecuzione delle indagini;
- il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 43525 del 31/07/2015 dell'Ente, la relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a partire dal 17/12/2014 presso la discarica Formica Ambiente di Brindisi;
- a seguito di tale invio, sulla base delle risultanze della visita ispettiva, nonché degli accertamenti documentali condotti d'ufficio e delle relazioni di servizio della Polizia Provinciale relative ai controlli effettuati sull'impianto, avendo accertato numerose violazioni delle prescrizioni AIA e della normativa ambientale l'ufficio scrivente, con propria nota prot. 47091 del 25/09/2015, ha diffidato, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità

dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 348 del 05/06/2008 e successivo rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/06/2014 nonché dalla normativa ambientale in materia applicabile all'impianto in questione;

- a tale diffida il Gestore ha dato riscontro con nota del 5/10/2015 del proprio legale incaricato, pervenuta via pec in pari data, con la quale si preannunciava la volontà di impugnare l'atto, invitando l'Autorità Competente a non adottare ulteriori provvedimenti prima della decisione cautelare del TAR;
- l'Ufficio scrivente, al fine di verificare gli interventi messi in atto dal Gestore in ottemperanza agli atti adottati (ordinanza prot. 37834 del 21/07/2015 e diffida prot. 47091 del 25/09/2015) ha chiesto, con propria nota prot. 49125 del 07/10/2015, all'ARPA Puglia e al Comando di Polizia Provinciale di effettuare una verifica in sito; pertanto in data 12/10/2015 il personale dell'ARPA Puglia, unitamente alla Polizia Provinciale, ha eseguito un sopralluogo sull'impianto in questione, al fine di riscontrare la richiesta della Provincia, ed è stato redatto un verbale di constatazione (nr. 69 del 12/10/2015) dal quale si evince la non completa ottemperanza all'ordinanza adottata dall'Ufficio scrivente;
- con propria nota prot. 129/15 del 15 ottobre 2015 acquisita al prot. 52226 del 26/10/2015 dell'Ente, la società Formica Ambiente srl ha poi trasmesso all'ufficio Bonifiche della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti, un Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06, chiedendo la convocazione di apposita Conferenza di Servizi; in tale documento si fa riferimento agli esiti di alcuni monitoraggi condotti dalla Società in adempimento all'ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tra cui le prospezioni geofisiche;
- successivamente, in data 19/10/2015, il Gestore ha trasmesso all'Ufficio scrivente la nota prot. 132/15 con cui contestava i contenuti della diffida prot. 47091 del 25/09/2015, allegando soltanto parte della documentazione elencata nella stessa nota (erano assenti il rapporto di prova del materiale inerte di cava utilizzato per la copertura dei rifiuti, la perizia a firma del tecnico incaricato e la documentazione comprovante la ricezione della nota dell'aprile 2014 con cui Formica avrebbe comunicato alla Provincia i superamenti delle CSC relativi al pozzo 8) e senza dimostrare di aver puntualmente ottemperato alla stessa (ad esempio con riferimento al mantenimento del battente idraulico minimo di percolato compatibile con la funzionalità delle pompe di estrazione);
- con ricorso notificato il 21/10/2015 il provvedimento di diffida e, ove occorra, la relazione del DAP di Brindisi di ARPA Puglia contenente gli esiti della verifica ispettiva, acquisita al prot. della Provincia n. 43525 del 31 luglio 2015, e l'Ordinanza della Provincia ex art. 244 del D.Lgs. 152/06 del 21 luglio 2015, prot. n. 37834, sono stati impugnati dalla Società dinanzi al TAR Puglia sezione di Lecce, il quale in accoglimento dell'istanza cautelare, con ordinanza n. 591/2015 del 18/11/2015, in attesa dell'udienza di merito ha sospeso il solo provvedimento di diffida;
- con tale ordinanza n. 591/2015 il G.A. non si è espresso *sulla fondatezza delle singole censure mosse in atti in relazione a ciascuna delle prescrizioni imposte dalla Provincia*, fondando le proprie motivazione sull'esiguità dei 10 giorni assegnati dalla Provincia *alla ricorrente per adempiere, senza peraltro evidenziare in alcun modo i profili di assoluta urgenza eventualmente connessi a tale scelta*, sull'avvenuta convocazione da parte della Regione Puglia di apposita *Conferenza di Servizi volta a valutare il Piano di Caratterizzazione relativo alla discarica in questione e sul periculum in mora richiesto ai fini*

*cautelari, attese le conseguenze, anche penali, che la ricorrente potrebbe subire in caso di mancata ottemperanza all'ordine impostole dall'amministrazione;*

- l'Ufficio scrivente, con propria nota prot. 52738 del 28/10/2015, ha informato il Gestore che il piano di caratterizzazione trasmesso all'ufficio Bonifiche della Regione Puglia e agli altri Enti competenti non costituisce adempimento a quanto ordinato nel provvedimento prot. 37834 del 21/07/2015 e, pertanto, lo ha diffidato a trasmettere entro 5 giorni tutta la documentazione già prevista nell'ordinanza adottata, con le modalità ivi specificate; tale inadempimento riguarda sia la forma del documento presentato, che non è stato reso sottoforma di perizia giurata come prescritto nell'ordinanza, sia i contenuti dello stesso, in quanto mancavano gli esiti completi delle indagini geofisiche e queste non corrispondono alla proposta d'indagine trasmessa dallo stesso Gestore e a quanto ulteriormente prescritto dall'Ufficio scrivente e dall'ARPA Puglia;
- il Gestore ha riscontrato tale diffida (prot. 52738 del 28/10/2015) inoltrando una pec del tecnico incaricato per la redazione del *Piano di caratterizzazione* nella quale si dichiara di aver predisposto tale piano ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e non in ottemperanza all'ordinanza;
- con nota prot. 52924 del 29/10/2015 l'ufficio procedente ha sollecitato il competente ufficio del Comune di Brindisi a verificare il possesso da parte del Gestore dei titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione dell'ampliamento della discarica e per la costruzione dell'impianto di trattamento previsti nel provvedimento di AIA, come già richiesto nella diffida prot. 47091 del 25/09/2015, e darne riscontro;
- in merito alla mancata ottemperanza all'ordinanza sono inoltre state acquisite le note della Direzione Generale dell'ARPA Puglia prot. 64860 del 10/11/2015 e prot. 65770 del 13/11/2015, in cui sono puntualmente elencate e verificate le inottemperanze;
- il Gestore ha riscontrato con nota del 12/11/2015 del legale incaricato, cui sono allegati alcuni documenti riguardanti la misurazione del livello di percolato e delle piezometrie nei pozzi di monitoraggio della falda, senza tuttavia fornire gli ulteriori elementi sufficienti a dimostrare il compiuto adempimento a quanto ordinato ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dall'ufficio scrivente;
- il 1 dicembre 2015, presso l'Ufficio Bonifiche della Regione Puglia, si è svolta la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa alla valutazione del piano di Caratterizzazione presentato dal Gestore, nel corso della quale l'Ufficio scrivente ha evidenziato, con propria nota prot. 58648 del 01/12/2015, numerose incongruenze e insufficienze del Piano proposto e ribadito, in ogni caso, la necessità di procedere urgentemente alla messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, per la quale non risulta che il gestore abbia avviato alcuna attività;
- in tale occasione la conferenza di servizi si è chiusa con *l'impegno della Società a trasmettere nei tempi tecnici strettamente necessari il Piano di Caratterizzazione adeguato alle osservazioni/prescrizioni emerse* (verbale trasmesso con nota prot. 12228 del 18/12/2015);
- con successiva nota prot. 171/15 del 15 dicembre 2015, acquisita al prot. 61952 del 21/12/2015 dell'Ente, la società ha comunicato che *l'intervento di copertura superficiale finale (capping) del lotto A (vasche AV1, AV2 ed AV3), con una superficie complessiva di circa 3 ha, è in via di completamento* e che il pacchetto di copertura risulta essere diverso da quello previsto negli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante del

provvedimento di AIA. Nel merito della questione specifica, con nota prot. n. 47091 del 25/09/2015, il Gestore era già stato diffidato ad eseguire preventivamente alla realizzazione del capping definitivo la verifica della conformità della morfologia della discarica di concerto con l'ARPA Puglia;

- pertanto, con nota prot. 63077 del 30/12/2015, è stata adottata nuova diffida, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. affinché il Gestore avviasse urgentemente di concerto con l'ARPA Puglia la procedura di verifica della conformità della discarica e presentasse apposita istanza di modifica dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire all'Autorità Competente, con apposito procedimento, di valutare la sostanzialità delle modifiche progettate per l'intervento di copertura;
- il Gestore ha dato riscontro con propria nota prot. 03/16, acquisita al prot. 747 dell'11/01/2016, sostenendo di aver sempre comunicato ad ARPA le attività riguardanti la copertura della discarica al fine di consentire l'intervento di verifica e di aver realizzato il capping in ottemperanza all'ordinanza della Provincia di Brindisi;
- nella medesima nota si afferma anche che la modifica proposta, che *consiste nell'aggiunta al pacchetto originario di un telo in hdpe dello spessore di 1 mm, determina un oggettivo miglioramento della tutela ambientale e che non rientra pacificamente nella declaratoria delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e, ancora, che l'ente deve esprimersi preliminarmente sulla natura della modifica ed invitare il gestore a presentare una nuova domanda di AIA solo in caso di ritenuta sostanzialità dell'integrazione (art. 29 nonies, commi 1 e 2)*;
- a tale nota ARPA Puglia ha dato riscontro con propria prot. 1954 del 13/01/2016 nella quale si precisa che procederà ad effettuare le verifiche di competenza mediante sopralluogo, dando seguito alla diffida prot. 63077 del 30/12/2015 della Provincia di Brindisi;
- in data 15/01/2016 ARPA Puglia ha svolto un sopralluogo presso la discarica Formica Ambiente s.r.l. per dare inizio alle operazioni di verifica di conformità della morfologia della discarica, nel corso del quale sono stati richiesti alcuni documenti tecnici e *una perizia giurata, a cura di un tecnico topografo indicato dalla Provincia di Brindisi al fine di eseguire i rilievi planovolumetrici per valutare la conformità della morfologia del corpo della discarica relativamente al lotto A, assegnando al Gestore 5 giorni lavorativi*;
- nel medesimo verbale (nr. 2/2016) sono riportate le dichiarazioni con cui il Responsabile dell'Impianto Formica Ambiente contesta tale richiesta, in quanto la società è *già in possesso di rilievo effettuato da tecnico di fiducia, disposto a formulare il proprio lavoro sotto forma di perizia giurata*, e dichiara che i lavori del capping del lotto A sono stati avviati in ottemperanza all'ordinanza della Provincia, poi sospesa dal TAR, la quale *non richiedeva la verifica della conformità morfologica della discarica*;
- con propria nota prot. 20/16 del 13/01/2016 il Gestore ha comunicato la trasmissione delle risultanze analitiche degli autocontrolli eseguiti in ottemperanza alle due ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia (n. 12/2015 e n. 14/2015), poi acquisite con successiva pec del 19/01/2016; con tali ordinanze è stato disposto il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani per l'ATO BR, prevedendo il conferimento presso la discarica Formica di rifiuti urbani, anche indifferenziati, previa triturazione degli stessi da effettuarsi

in discarica a cura della stessa ditta Formica; in tali ordinanze sono state imposte al Gestore alcune prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già stabilite nel provvedimento AIA;

- con successiva nota prot. 24/16 acquisita al prot. 3003 del 22/01/2016 dell'Ente la società Formica Ambiente ha trasmesso alla Regione Puglia e agli altri Enti interessati, il *Piano di caratterizzazione della discarica Formica Ambiente – rev. 1 gennaio 2016*;
- l'ufficio scrivente, con propria nota prot. 5766 del 09/02/2016, ha comunicato al Gestore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 l'avvio del procedimento di diffida e contestuale sospensione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4/2014;
- in data 11/02/2016 è stata acquisita al prot. 6054 dell'Ente la nota prot. 8572 del 10/02/2016 con la quale ARPA Puglia – DAP Brindisi sollecita il Gestore ad ottemperare alla richiesta di perizia giurata a cura di tecnico topografo con modalità operative da concordare con la Provincia, e comunica che la documentazione richiesta nel già citato verbale n. 2/2016 e trasmessa dal Gestore con nota 45/16 del 25/01/2016 (non agli atti dell'Ufficio) è in fase di valutazione;
- sempre in data 11/02/2016 sono state acquisite le note prot. 56/16, 58/16 e 59/16 del 10/02/2016 con le quali il Gestore rispettivamente comunicava la chiusura della discarica in ottemperanza alla nota prot. 5766 del 09/02/2016 dell'Ufficio e la contestuale richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione della medesima nota e infine riscontrava la nota prot. 8572 del 10/02/2016 dell'ARPA per chiedere le modalità con cui ottemperare alla richiesta della perizia giurata a cura di tecnico topografo;
- l'ufficio scrivente, con nota prot. 5990 dell'11/02/2016 ha riscontrato la nota prot. 56/16 del Gestore precisando che la propria nota prot. 5766 del 09/02/2016 *“è una comunicazione di avvio del procedimento”*;
- con successiva nota prot. 61/16 dell'11/01/2016 il Gestore ha comunicato che *a seguito di ulteriori chiarimenti sopravvenuti nella giornata odierna ritiene opportuno ripristinare il regolare funzionamento della discarica*;
- con nota prot. 1282 del 15/02/2016 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia ha convocato la Conferenza di Servizi in data 23 febbraio 2016 per l'esame del Piano di Caratterizzazione;
- con nota prot. 63/16 acquisita al prot. 6538 del 16/02/2016 dell'Ente, il Gestore ha trasmesso la perizia asseverata del proprio tecnico incaricato relativa al rilievo plano-altimetrico generale dell'area d'impianto comunicando di restare *a disposizione per concordare le conseguenti modalità operative*.

#### **Rilevato che:**

- l'ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata adottata dall'ufficio scrivente, con nota prot. 37834 del 21/07/2015, in relazione ai superamenti delle CSC per le acque sotterranee, così come stabilite dalla Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilevati da ARPA Puglia in occasione dei controlli effettuati il 10/03/2015 sui pozzi denominati 4A e 5A per i parametri *alifatici clorurati cancerogeni (1,1 dicloroetilene: 2,31 µg/l nel pozzo spia 4A, 7,26 µg/l nel pozzo spia 5A rispetto al limite di 0,05 µg/l; 1,2 dicloropropano: 0,20 ± 0,09 µg/l nel pozzo spia 4A rispetto al limite di 0,15 µg/l)* e confermati dai prelievi ripetuti in tutti i pozzi di monitoraggio nei giorni 20-21-22 aprile 2015, (1,1 dicloroetilene: 2,11 µg/l nel pozzo spia 4A, 1,63 µg/l nel pozzo spia 5A, 0,31 µg/l

nel pozzo spia 8,  $0,06 \pm 0,026$   $\mu\text{g/l}$  nel pozzo spia 10; 1,2 dicloropropano:  $0,17 \pm 0,07$   $\mu\text{g/l}$  nel pozzo spia 4A);

- successivamente all'adozione dell'ordinanza ARPA Puglia con propria nota prot. 55595 del 05/10/2015 (Allegato 17), acquisita via pec in pari data, ha trasmesso i rapporti di prova relativi alle aliquote analizzate presso il DAP di Lecce dei campioni prelevati nell'aprile 2014, dai quali è risultato il superamento delle CSC per quasi tutti i pozzi di monitoraggio (in particolare i pozzi 5A, 5, 8, 6, 7, 9, 1, 4, 3, 2, 10, con concentrazioni maggiori per i pozzi 5A, 5, 8, 6 e 7) per il parametro **cianuri**;
- il Gestore, con proprie note prot. 119/15 e 120/15 ha riscontrato tali rapporti di prova comunicando di non aver mai rinvenuto nei propri monitoraggi in autocontrollo superamenti per il parametro **cianuri** e ha invitato l'ARPA Puglia a ripetere i campionamenti;
- ARPA Puglia ha eseguito nuovi campionamenti delle acque di falda nei giorni 13-14-15-19-20 ottobre 2015, i cui risultati sono stati trasmessi con nota prot. 65171 del 11/11/2015 e revisionati con successiva nota prot. 72189 del 10/12/2015;
- in tale occasione è stato confermato il superamento delle CSC per il solo pozzo 5A, relativamente ai parametri **ferro**, **1,1 dicloroetilene**, e sono stati evidenziati nuovi superamenti, nello stesso pozzo, per gli **Idrocarburi Policiclici Aromatici**: Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, oltre che conseguentemente la loro sommatoria;
- il Gestore, con propria nota prot. 167/15 ha riscontrato la revisione dei rapporti di prova trasmessi da ARPA Puglia con nota prot. 72189 del 10/12/2015 sostenendo che i superamenti rilevati fossero *frutto di possibili errori* in quanto *ad oggi tutte le analisi effettuate in ossequio al piano di monitoraggio e controllo non hanno evidenziato alcun superamento*;
- ARPA Puglia ha ripetuto il campionamento per il solo pozzo 5A in data 14/12/2015, trasmettendone gli esiti con propria nota prot. 74802 del 21/12/2015, acquisita in pari data, dai quali si evince che, per il pozzo 5A, è stato riscontrato il superamento della CSC relativa al solo parametro **1,1 dicloroetilene**;
- in data 21/12/2015 il Gestore ha trasmesso con propria nota prot. 177/15 del 18/12/2015 gli autocontrolli effettuati sul pozzo 5A e riferiti alle date 15/04/2015, 28/04/2015, 06/07/2015, 07/08/2015, 27/08/2015, 18/09/2015, 13/10/2015, 29/10/2015, 26/11/2015 (le date indicate si riferiscono all'emissione del certificato e non alla data di prelievo del campione);
- dall'esame dei certificati di analisi relativi a tali autocontrolli si evince che, diversamente da quanto dichiarato dal Gestore in più occasioni, i superamenti delle CSC rilevati non riguardano soltanto il parametro **1,1 dicloroetilene** (che è stato rilevato in tutti i campionamenti, con un valore massimo di  $9,46$   $\mu\text{g/l}$  rispetto al limite di  $0,05$   $\mu\text{g/l}$  nel prelievo eseguito il 04/08/2015) ma anche il **tricloroetilene** ( $1,77$   $\mu\text{g/l}$  rispetto al limite di  $1,5$   $\mu\text{g/l}$ ), la sommatoria degli **organoalogenati** ( $11,4$   $\mu\text{g/l}$  rispetto al limite di  $10$   $\mu\text{g/l}$ ) e **l'1,2-dicloropropano** ( $0,85$   $\mu\text{g/l}$  rispetto al limite di  $0,15$   $\mu\text{g/l}$ ), tutti nello stesso prelievo del 04/08/2015. In particolare per quest'ultimo parametro è stato rilevato il superamento della CSC anche nei prelievi del 20/04/2015, 01/07/2015 e 19/08/2015;

- gli autocontrolli eseguiti in ottemperanza alle due ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia (n. 12/2015 e n. 14/2015), i cui esiti relativi ai prelievi del 21-22-23/12/2015 e 28-29-30/12/2015 sono stati trasmessi con pec del 19/01/2016, hanno evidenziato che la contaminazione da **1,1 dicloroetilene e 1,2-dicloropropano** è persistente e interessa i pozzi 4, 4A, 5A e 8, con le concentrazioni maggiori rilevate nel pozzo 5A (1,1 dicloroetilene: 6,7 µg/l di il 23/12/2015, 3,8 µg/l il 30/12/2015) e nel 4A (1,1 dicloroetilene: 3,52 µg/l di il 23/12/2015, 2,4 µg/l il 30/12/2015).

**Preso atto che:**

- ad oggi non è ancora stato dato puntuale riscontro e attuazione all’ordinanza prot. 37834 del 21/07/2015 adottata dall’Ufficio scrivente, in particolare con riferimento al punto 1) *messa in sicurezza di emergenza della falda*, oltre che relativamente alla trasmissione all’Ufficio scrivente dei certificati di analisi relativi a tutti i pozzi di monitoraggio (punto 7), delle schede tecniche relative a tutti i pozzi di monitoraggio e ai pozzi di raccolta del percolato e degli studi prescritti (punto 6), che avrebbero dovuto essere resi sottoforma di perizia giurata da tecnico competente abilitato (come ribadito al gestore con diffida prot. 52738 del 28/10/2015);
- nel corso del sopralluogo congiunto ARPA Puglia/Polizia Provinciale del 12/10/2015 è stato accertato che il gestore non aveva ancora ridotto il battente di percolato fino al raggiungimento del livello minimo tecnicamente possibile come prescritto dal D.Lgs. n. 36/2003 e come ordinato al punto 4 della nota prot. 37834 del 21/07/2015;
- nonostante l’intervenuta sospensione della diffida prot. 47091 del 25/09/2015 avvenuta a seguito dell’adozione in data 18/11/2015 dell’ordinanza n. 591/2015 del TAR Puglia, sezione di Lecce, che tuttavia non si è espresso sulla fondatezza delle censure di cui al citato provvedimento, il Gestore non ha dimostrato di aver provveduto a ripristinare le condizioni di esercizio in conformità al provvedimento di AIA 4/2014 né ha presentato apposita istanza di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento alle modalità di realizzazione del capping definitivo, al sistema di estrazione del percolato, al materiale utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti, al sistema di tracciabilità dei rifiuti per individuare l’area di conferimento dei singoli carichi di rifiuti all’interno del lotto, ecc...;
- le analisi condotte sulle acque di falda sia da ARPA Puglia che dal Laboratorio di analisi incaricato dallo stesso Gestore (sebbene quest’ultimo non abbia trasmesso tutti gli autocontrolli previsti con l’ordinanza, nonostante la diffida dell’Ufficio prot. 52738 del 28/10/2015) hanno confermato il perdurare del preoccupante stato di contaminazione delle acque di falda da parte dei **composti alifatici clorurati cancerogeni** e dimostrato la presenza di sporadici fenomeni di contaminazione puntuale da parte di altri composti;
- il provvedimento AIA n. 4/2014 riporta al punto 4.4.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo, così come previsto nell’Allegato II punto 5.1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., i valori di guardia per i parametri analizzati nei campionamenti delle acque di falda. Il richiamato riferimento normativo prevede che *In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più presto il campionamento per verificare la significatività dei dati;*
- negli elaborati progettuali proposti dal Gestore per l’approvazione, che costituiscono parte integrante del provvedimento di rinnovo dell’AIA di cui alla D.D. n. 4 del 23/01/2014, come



elencati al punto 4 dell'Allegato A, e in particolare nell'elaborato 1 - *Relazione tecnica* è previsto al punto 6.8.3 *Raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione* che, nel caso in cui vengano riscontrati valori superiori ai limiti prescritti dalla legge viene interrotto il conferimento dei rifiuti in discarica e verificato lo stato del telo di protezione per individuare eventuali lesioni allo stesso ed intervenire sollecitamente al ripristino;

- allo stato, non risulta che il Gestore abbia messo in atto alcun intervento di messa in sicurezza di emergenza della falda, come prescritto nell'ordinanza e come previsto dalle norme in materia e dall'autorizzazione posseduta né presentato alcun concreto piano di intervento finalizzato a fronteggiare tale situazione di emergenza, come peraltro prescritto al punto 5.5.11 dell'Allegato A dell'AIA 348/2008.

#### **Considerato che**

- nell'ambito del procedimento attivato ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. attualmente in corso presso l'ufficio bonifiche della Regione Puglia non risultano stabilite tempistiche certe riguardo la sua conclusione e tale indeterminatezza, nel contribuire a determinare un aggravio dello stato di contaminazione ad oggi accertato, comporta necessariamente l'immediata adozione di interventi di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto e di messa in sicurezza di emergenza della falda;
- le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia (n. 12/2015, n. 14/2015 e n. 1/2016), nelle quali è stato previsto di smaltire presso l'impianto Formica Ambiente i rifiuti urbani, anche indifferenziati, in deroga ai valori stabiliti per l'accettabilità in discarica per i parametri DOC e IRD, hanno determinato certamente un potenziale aggravio delle criticità ambientali già accertate per l'area in questione con particolare riferimento all'aumento della produzione di percolato presente nei RSU non biostabilizzati, emissioni di sostanze maleodoranti, la notevole presenza di gabbiani come comunicato dal Gestore, potenziale aumento della produzione di biogas e conseguente necessità di rivisitazione del progetto autorizzato per la verifica del corretto dimensionamento dell'impianto di captazione previsto, ecc;
- nel corso del procedimento penale che ha determinato il sequestro preventivo della discarica nel marzo 2009, conclusosi nel febbraio 2015 con sentenza del Tribunale di Brindisi – sezione penale n. 1160/10 Reg. Gen. Trib. le cui motivazioni, depositate in Cancelleria il 2/11/2015 e acquisite agli atti dell'Ufficio con prot. 6531 del 16/02/2016, ancorché rispetto all'imputazione ex art. 256 del D.Lgs. 152/06 sia stata disposta la pronuncia di *non doversi procedere per intervenuta prescrizione*, è stato definitivamente accertato, indipendentemente dalle responsabilità penali del gestore, che nella discarica sono stati smaltiti ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, per lo più costituiti da miscele di rifiuti che non avrebbero potuto essere abbancati nella stessa discarica (rif. pagg. 123, da 239 a 247, 359);
- in disparte ogni valutazione circa i fatti accertati nell'ambito del procedimento penale richiamato al punto precedente, la discarica Formica è stata autorizzata e realizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali classificati come *non pericolosi secondo la normativa vigente ed in particolare D.Lgs 36/03*; il piano di adeguamento al D. Lgs. 36/03 è stato approvato nel 2007 con Delibera di Giunta Provinciale n. 440/2007 limitatamente *alle opere di chiusura e sistemazione finale* non ritenendo conformi le altre opere previste in progetto rispetto alle condizioni di cui al richiamato D.Lgs. 36/03; relativamente all'originario bacino di discarica in esercizio negli anni '90, i documenti in possesso dell'Ufficio evidenziano l'incertezza circa la effettiva presenza dello strato minerale impermeabile di base: il

Comitato Tecnico Provinciale, nel 1993, evidenziò che “*non si rileva in nessun atto che nella realizzazione della discarica ci si sia attenuto alle prescrizioni del C.O.T.R.I. e in particolare al punto 1*” (Prescrizioni del C.O.T.R.I. di cui alla Del. G.R. 12942 del 30/12/1987: 1- si realizzi sul fondo cava, al di sotto del manto di HDPE, uno strato impermeabile di terra a granulometria fine,  $K < 10^{-7}$  cm/s, opportunamente compattato, dello spessore di 1 m);

- al suo interno risultano invece attualmente depositati rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità maggiore (c.d. *rifiuti pericolosi in assoluto*) per le quali la norma prevede presidi ambientali sia di natura costruttiva che gestionale più appropriati; si pensi, ad esempio, alla differenza nello spessore del substrato impermeabile di base e dei fianchi della barriera geologica prevista dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i., che passa da 1 m per le discariche per rifiuti non pericolosi a 5 m per le discariche per rifiuti pericolosi, o alla copertura finale che, per le discariche per rifiuti pericolosi, prevede l’integrazione dello strato minerale impermeabile superficiale di 0,5 m con un rivestimento impermeabile superficiale (ad esempio telo in HDPE), non previsto negli elaborati progettuali della discarica in esame;
- si rende necessario mettere in sicurezza l’intera discarica per ricondurla a condizioni di esercizio conformi a quanto previsto negli atti autorizzativi e dalla normativa di settore applicabile, garantendo al contempo un più elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana;
- il perdurante stato di contaminazione della falda, accertato sia da ARPA che dal Laboratorio di analisi incaricato dallo stesso gestore, determinato dal rilascio di percolato della discarica in quanto riscontrato quasi esclusivamente nei pozzi di monitoraggio posti a valle della direzione di flusso della falda, impone oltretutto anche un immediato intervento di messa in sicurezza di emergenza della stessa per attenuare la diffusione delle sostanze pericolose nell’area più estesa della pianura di Brindisi, con conseguenti gravi ed irreparabili danni sia sull’ecosistema naturale che sulla salute umana attesa la natura pericolosa e tossica delle sostanze presenti.

### **Richiamati**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III-bis l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”;
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 “*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*” che ha modificato la delega per l’istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l’aggiornamento, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda e attribuendo agli enti provinciali *la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2, 5.3 e 5.4, che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall’articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 e dall’articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24;*
- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante L.R. n. 3/2014 Art 1 “*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale*”. Indirizzi applicativi con la quale sono stati forniti gli indirizzi applicativi relativi alla L.R. n. 3/2014 precisando che: *la Regione Puglia è autorità competente AIA, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 ottobre*

2013, n. 204 in cui si svolgono attività di cui ai punti 5.2 – 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale; la Provincia è autorità competente AIA, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06, per tutti gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente che insistono sul territorio di propria competenza;

- il D.Lgs. 36/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

#### **Per tutto quanto innanzi riportato**

**Accertato che** è stata garantita la partecipazione al procedimento come disposto dalla Legge n°241/90 nel testo vigente, mediante comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 4 del 23/01/2014, giusta nota prot. 5766 del 09/02/2016.

#### **Richiamati:**

- il comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, nel testo vigente recita “*In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*
  - *a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
  - *b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
  - *c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
  - *d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.”;*
- il comma 11-ter dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito alle ispezioni specifica che: “*Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.”;*

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale che stabilisce, secondo la gravità delle infrazioni rilevate, di procedere alla diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione rilasciata.

**Ritenuto** di dover adottare i necessari e consequenziali provvedimenti in attuazione delle disposizioni normative innanzi richiamate e per tutte le motivazioni sopra riportate, al fine di mettere in sicurezza l'impianto di discarica

**Accertata** la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

**Considerata** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

### **DISPONE**

la **sospensione**, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'attività di smaltimento dei rifiuti nell'impianto Formica Ambiente spa sito in Brindisi alla c.da Formica, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento per un periodo di **180 giorni** e, comunque, sino al ripristino delle condizioni di regolare esercizio in conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti dalla Regione Puglia n. 4 del 23/01/2014 e alla normativa di settore direttamente applicabile.

### **DIFFIDA**

il Gestore

1. a mettere in atto idoneo intervento per la messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda risultate contaminate al fine di ridurre in modo sostanziale la diffusione delle sostanze inquinanti di cui è stata accertata la presenza con l'obiettivo di riportare i valori indice di contaminazione delle acque di falda entro i limiti di legge. Il progetto per la messa in sicurezza di emergenza dovrà essere trasmesso entro 30 giorni alla Provincia, all'ARPA (DAP Brindisi e Direzione scientifica), all'ASL, al Comune di Brindisi e alla Regione Puglia per ogni eventuale ed opportuna valutazione e l'intervento dovrà essere realizzato quanto prima, nelle more del completamento del procedimento ex art. 242 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. attualmente in corso presso l'Ufficio Bonifiche della Regione e fatte salve le determinazioni conclusive;
2. in relazione ai rifiuti speciali pericolosi per i quali è stato accertato lo smaltimento in difformità di quanto prescritto nell'autorizzazione, entro 30 giorni, dovrà presentare un progetto di adeguamento della discarica che garantisca un livello di protezione delle matrici ambientali equivalente a quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per tali categorie di rifiuti;
3. dovrà dare attuazione entro i termini stabiliti dalla presente sospensione a quanto prescritto nei provvedimenti già adottati dall'Ufficio scrivente ed in particolare:
  - a) la realizzazione di una copertura provvisoria con idoneo telo impermeabile su tutte le aree di discarica rispetto alle quali è stato dichiarato il raggiungimento delle quota massima di abbancamento dei rifiuti e non più in esercizio, al fine di ridurre significativamente la produzione di percolato, in attuazione della prescrizione n. 5.5.13 dell'Allegato A all'AIA 348/2008;
  - b) il mantenimento del battente minimo di percolato in tutta la discarica, compatibile con l'altezza necessaria a garantire la funzionalità delle pompe di estrazione dello stesso, nonché il ripristino del sistema automatico di emungimento previsto negli elaborati progettuali per il quale è stato accertato il mancato funzionamento su tutti i pozzi di estrazione del lotto A in occasione della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia;

- c) l'asportazione totale del percolato presente nel bacino di discarica tombato posto al di sotto del lotto A;
- d) la trasmissione entro 30 giorni, in riferimento a quanto già previsto con l'ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di tutti i dati sino ad oggi rilevati durante le misure quindicinali del livello di percolato in ciascuno dei pozzi di raccolta (punto 5), le prospezioni geofisiche (punto 6), i certificati di analisi di tutti i campionamenti in autocontrollo delle acque di falda e del percolato (punto 7), delle misure settimanali dei livelli piezometrici dei pozzi di monitoraggio della falda (punto 8), unitamente alle schede tecniche relative ai pozzi di monitoraggio della falda e ai pozzi di raccolta del percolato; il tutto dovrà essere prodotto sottoforma di perizia giurata;
- e) l'attivazione del sistema completo di captazione e smaltimento del biogas su tutte le aree di discarica rispetto alle quali è stato dichiarato il raggiungimento della quota massima di abbancamento dei rifiuti e non più in esercizio, compresa la connessione alla rete di captazione delle installazioni per l'estrazione del biogas per i lotti in esercizio, come prescritto al punto 5.5.4 Allegato A dell'AIA 348/2008;
- f) la trasmissione entro 30 giorni di un elaborato graficodescrittivo di verifica del corretto dimensionamento del sistema di estrazione e captazione del biogas, in particolare con riferimento alla tipologia di rifiuti smaltiti in virtù delle ordinanze del Presidente della Regione Puglia (n. 12/2015, n. 14/2015 e n. 1/2016);
- g) sia data attuazione alla procedura di verifica di conformità della morfologia del bacino di discarica rispetto al quale è stato dichiarato il raggiungimento della quota massima di abbancamento dei rifiuti e non più in esercizio con le modalità stabilite da ultimo nel richiamato verbale ARPA n. 2/2016;
- h) sia dimostrata la comprovata impossibilità tecnica all'utilizzo di aggregati riciclati e/o RBM per la copertura dei rifiuti che ha portato alla scelta di utilizzare materiale inerte di cava (tufina);
- i) sia data evidenza dell'utilizzo di un sistema di tracciabilità dei rifiuti conferiti dai quali si possa evincere con certezza le aree di stoccaggio definitivo della discarica a cui ogni carico di rifiuti è stato destinato, come prescritto al punto 7 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009;
- j) sia dimostrato che l'attività di reporting del monitoraggio delle emissioni diffuse e della rete deposimetrica è stata effettuata secondo quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e controllo dell'AIA 4/2014.

L'adempimento completo a tutto quanto sopra stabilito costituisce condizione necessaria per il ripristino dell'esercizio dell'impianto in conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti dalla Regione Puglia n. 4 del 23/01/2014.

Decorsi i predetti termini, senza che sia stata data esecuzione a quanto prescritto con il presente provvedimento, saranno attivate le procedure per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della discarica.

Per tutte le opere ed interventi da realizzare in difformità di quanto previsto negli elaborati progettuali approvati nonché qualunque modifica delle modalità di gestione di cui ai provvedimenti autorizzativi, il Gestore dovrà presentare istanza di modifica dell'AIA secondo le procedure stabilite dal D.Lgs n. 152/06, nella quale siano evidenziati i motivi di natura tecnica che hanno portato alla modifica del programma e delle attività di gestione della discarica.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società FORMICA AMBIENTE Srl con sede legale in via Groenlandia, 47 - 00144 Roma e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza:

- Comune di Brindisi: Commissario straordinario, Ufficio Urbanistica, Ufficio Ecologia;
- ARPA Puglia DAP Brindisi e ARPA Puglia – Direzione Scientifica;
- A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
- Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica e Sezione Rischio Industriale - Ufficio Inquinamento e grandi impianti;
- Commissario OGA Brindisi e Sub commissari;
- Procura della Repubblica e Tribunale di Brindisi;
- Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi Nucleo di Vigilanza Ecologica e Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Lecce.

*Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.*

Avverso il presente Provvedimento è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente  
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.

Brindisi, 19/02/2016

La Responsabile del Procedimento  
F.to Ing. Giovanna Annese

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto.

Brindisi, 19/02/2016

Il Dirigente  
F.to Dott. Pasquale Epifani